



Comune di Carcare

Allegato B alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28.12.2022

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21/05/2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/04/2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 05/03/2019

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/06/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 29/06/2021

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2022

Indice

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Natura del tributo	3
Art. 3 – Presupposto impositivo	3
Art. 4 – Base imponibile.....	3
Art. 5 – Obbligazione tributaria	4
Art. 6 – Determinazione della tariffa di riferimento.....	5
Art. 7 – Soggetto attivo.....	5
Art. 8 – Soggetti passivi	5
Art. 9 – Occupanti utenze domestiche	6
Art 10 – Categorie utenze non domestiche.....	7
Art. 11 – Esclusioni.....	7
Art. 11 bis - Limitazione al conferimento dei rifiuti urbani	9
Art. 12 – Riduzioni ed esenzioni	9
Art. 12 bis - Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta.....	11
Art. 13 – Piano Finanziario	12
Art. 14 – Tributo giornaliero	13
Art. 15 – Tributo provinciale.....	13
Art. 16 – Versamento e riscossione del tributo.....	14
Art. 17 – Dichiarazione	15
Art. 18 – Attestazione.....	16
Art. 19 – Accertamento	16
Art. 20 – Norme transitorie e finali.....	17
Art. 21 – Accertamento con adesione	17
Art. 22 – Sanzioni e interessi	17
Art. 23 – Funzionario responsabile.....	18
Art. 24 – Riscossione coattiva	18
Art. 25 – Somme di modesta entità (importi minimi)	18
Art. 26 – Rimborsi	19
Art. 27 – Contenzioso	19
Art. 28 – Norme transitorie e finali.....	19

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Carcare, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Natura del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Sono soggetti al tributo i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, fermo restando le presunzioni riferite alle utenze domestiche, configura altresì ulteriore presupposto il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione a priori del tributo.

Art. 4 – Base imponibile

1. La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui all'art.3 c.1.

2. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
3. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.
4. *Abrogato*
5. *Abrogato*
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
7. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive nelle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali.

Art. 5 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, la detenzione o l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e cessa il giorno in cui termina il possesso, la detenzione o l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo, purché la dichiarazione di cessazione sia presentata entro i termini di cui al successivo articolo 17.
2. *Abrogato*
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione è presentata entro i termini di cui al successivo articolo 17 ovvero, se presentata successivamente, produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge. Le dichiarazioni di variazione che comportano un incremento del tributo dovuto producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle variazioni disciplinate all'art. 9 comma 4.

Art. 6 – Determinazione della tariffa di riferimento

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; le tariffe devono essere determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come disciplinato all'articolo ~~13~~¹⁴
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.
5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.
6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

Art. 7 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Carcare sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 8 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 3.

2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9 – Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazioni che vengono dichiarate non abitate e risultino prive di residenti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al momento dell'emissione dell'avviso di pagamento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dalla data della variazione.

Art 10 – Categorie utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie individuate all'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

1 bis. Le attività non comprese in una specifica categoria (D.P.R. 158/1999) sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

1 ter. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui ai commi precedenti viene di regola effettuato sulla base dell'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo. Qualora non sia identificabile oggettivamente l'attività effettivamente svolta nei predetti locali ed aree, l'iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito della stessa utenza, alle superfici sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso con un'autonoma e distinta utilizzazione.
3. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 11 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione:
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti, in particolare:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione. È prevista l'esclusione totale dal pagamento della tassa per i fabbricati non agibili e/o in ristrutturazione straordinaria per il periodo dell'intervento. La ristrutturazione deve essere di entità tale da non rendere usufruibile l'immobile per tutta la durata dei lavori. Per poter usufruire di detta esenzione è necessario presentare apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi. La cessazione delle condizioni che danno diritto all'esenzione deve essere ugualmente comunicata all'Ufficio Tributi. Nel caso in cui si continui ad usufruire dell'esenzione senza averne i requisiti verranno recuperati i periodi di imposta con applicazione di sanzioni e interessi previsti dalle normative vigenti.

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

- i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi;

- i locali e le aree ove si formano rifiuti speciali, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;

- i locali strettamente connessi all'attività del culto ove non si producono rifiuti, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;

- le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.

2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del primo comma del presente articolo verrà applicato il tributo per

l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del comma 1 del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 11 bis - Limitazione al conferimento dei rifiuti urbani

1. Non sono soggette alla TARI le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani in quantità tali da compromettere la tutela igienico-sanitaria e l'ordinata gestione del servizio. Tale circostanza è comunicata all'utenza interessata mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal Gestore della raccolta e dall'Area Tecnica del Comune, sulla base della disciplina contenuta nel "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati" (approvato con delibera di C.C. nr 61 del 20/12/2017).

Art. 12 – Riduzioni ed esenzioni

1. *Abrogato*

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta. La percentuale è determinata, in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita come specificato nella seguente tabella:

Distanza in metri lineari di strada carrozzabile	Riduzione sull'ammontare del tributo
da 501 a 800	70%
oltre 800	85%

Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 500 metri lineari.

3. Il tributo non è dovuto in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. Al fine di determinare la riduzione occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo alla quantità presunta mediante coefficiente di produttività medio per tipologia

di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot (Kd)}$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

I soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi la richiesta di riduzione attestante la documentazione comprovante le quantità di rifiuti urbani avviati a riciclo. In ragione dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal successivo articolo 12 bis, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

4. Il tributo è dovuto nella misura del 20%, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

5. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono dal 1° gennaio dell'anno di imposizione e vengono meno a decorrere dall'anno successivo a quello in cui cessa il presupposto per godere della riduzione. Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.

6. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo dell'80 per cento della tariffa.

7. Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico con contestuale rinuncia al conferimento della frazione organica con il sistema del porta a porta mediante la restituzione del relativo

mastello - così come indicato dall'art. 7 del Regolamento per la gestione del compostaggio domestico approvato con Deliberazione C.C. nr. 71 del 29/11/2018 - si applica una riduzione annuale di € 20,00;

8. Per usufruire della riduzione succitata, il contribuente dovrà presentare apposita domanda su modello redatto dall'Ufficio Tributi entro il 31/12 di ogni anno. La riduzione sarà applicata con decorrenza dall'anno successivo, così come la cessazione in caso di rinuncia o di perdita dei requisiti.

Art. 12 bis - Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta

1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio **Tributi** del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune, a mezzo PEC apposito modello di richiesta di riduzione messo a disposizione dal Comune e i relativi formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero. Il Comune provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta. L'eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all'interno del primo avviso di pagamento utile.

3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

$Q_{tot} (Kd)$ = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al **20 %** della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

4. . Per i soggetti che hanno presentato istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni 2021 e 2022 con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Per i soggetti che presentano istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni successivi a quelli indicati al periodo precedente, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 avrà una validità minima di 2 anni. Non è ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta.

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

6. Solo per l'anno 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 luglio 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022.

Art. 13 – Piano Finanziario

1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sulla base del Metodo Tariffario (MTR) definito dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif e s.m.i.

2. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal MTR di cui al comma precedente.
3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta all'Ufficio Tributi del Comune entro 20 giorni dalla richiesta di quest'ultimo.

Art. 14 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Carcare istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi anche carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 %.
4. Per le utenze che occupano o detengono temporaneamente spazi ed aree pubbliche l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento specifico del suddetto Canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovverosia quelle non soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sopra richiamato, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo art. 17 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 15 – Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 16 – Versamento e riscossione del tributo

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'ufficio tributi del Comune mediante i contatti presenti sul sito istituzionale, in quanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto dall'obbligo di versamento.
3. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. La TARI è versata esclusivamente al Comune di Carcare.
5. Le scadenze per il versamento del tributo e le relative misure sono fissate annualmente dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe e delle stesse è data tempestiva comunicazione all'utenza.
6. Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto al precedente comma 5 per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:
 - a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;

b) contribuenti che si trovano in condizioni economiche disagiate e che soddisfano il seguente requisito:
- valore ISEE

c) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.

7. Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata ordinaria per l'anno di riferimento.

La rateizzazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

a) ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma dovuta e dalle condizioni economiche del debitore;

b) gli importi fino a euro 100,00 (cento/00) non possono essere rateizzati;

c) per importi superiori a euro 100,01 (cento/01) la durata massima del piano rateale va da un minimo di quattro ad un massimo di 36 rate mensili;

d) scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese

Art. 17 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. La dichiarazione, redatta sui moduli predisposti dal Comune può essere consegnata direttamente presso l'ufficio tributi del Comune oppure inviata a mezzo posta, allegando fotocopia del documento di identità o posta elettronica/PEC. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino variazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, purché denunciata entro il 30 giugno dell'anno successivo, dà diritto all'esonero dall'obbligazione tributaria a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è terminato il possesso l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini di cui al comma 2, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente, la superficie assoggettabile al tributo in mq, data di inizio occupazione/detenzione, il titolo di occupazione, il numero di componenti il nucleo familiare o comunque dimoranti anche se non residenti e la destinazione d'uso.

Art. 18 – Attestazione

1. Ai fini dell'applicazione di riduzioni od esenzioni, in relazione alle casistiche individuate dall'art. 12, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari.
2. L'attestazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di insorgenza dei requisiti richiesti per beneficiare del trattamento agevolato. Qualora sia trasmessa successivamente, l'agevolazione decorre dal sessantesimo giorno antecedente la data di trasmissione dell'attestazione stessa.
3. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 19 – Accertamento

1. Le attività di accertamento del tributo, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Carcare. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 20 – Norme transitorie e finali

Abrogato

Art. 21 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 22 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al successivo articolo 22 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 23 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa un Funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 24 – Riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, gli atti di cui al precedente articolo 19, comma 1, acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

Art. 25 – Somme di modesta entità (importi minimi)

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 5,00.
2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

Art. 26 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Carcare, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo del medesimo tributo per gli anni successivi.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 25 del presente regolamento.

Art. 27 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; le eventuali modifiche deliberate successivamente si intendono applicabili dal termine di efficacia previsto nelle deliberazioni stesse.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.